

**STATUTO**

**CIS srl**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - CARATTERISTICHE ED OGGETTO - DURATA

Art. 1 DENOMINAZIONE

1. La Società a Responsabilità Limitata denominata "CIS S.R.L." è retta dalle disposizioni contenute nel presente statuto e da quelle sulle società in house providing.

2. La Società deriva dalla trasformazione, con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 17, commi 51- 57, della legge 15 maggio 1997, n.127, trasfusi nell'art. 115 del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 35, comma 12, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, dell'Azienda Speciale Consortile "C.I.S. - Consorzio Intercomunale Servizi -" con sede a Maiolati Spontini, avente Codice Fiscale e N. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona 00862980422.

3. La Società è a totalitaria partecipazione di enti pubblici locali e loro forme aggregative e si conforma ai modelli di gestione in house providing destinata a svolgere per gli enti soci:

3.1 prestazioni di servizi e attività di interesse generali, svolti nell'interesse del perseguimento delle finalità degli enti soci e rivolti direttamente e/o indirettamente a favore dei cittadini e/o degli stessi enti soci presenti sul

	territorio cittadino;	
	3.2 la detenzione di partecipazioni in Società operative per	
	la gestione di servizi pubblici locali o di interesse	
	generale a rilievo economico.	
	4. La società, quale forma associata degli enti locali,	
	detiene la proprietà delle Reti, Impianti e Dotazioni del	
	Ciclo Idrico Integrato, del Gas, gli impianti e dotazioni	
	patrimoniali per la gestione dei rifiuti, per la parte che	
	essa ha realizzato.	
	Art. 2 SEDE	
	1. La Società ha sede legale nel Comune di Maiolati Spontini	
	(AN).	
	2. L'Assemblea, previa decisione dell'Organo Intercomunale	
	di Coordinamento e Controllo (O.I.C.) di cui all'art. 30 del	
	presente Statuto, può deliberare di istituire o di	
	sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed	
	uffici di rappresentanza in altre località nazionali.	
	3. Il domicilio dei soci, ai fini dei rapporti con la	
	Società, a tutti gli effetti di legge è quello risultante al	
	libro dei soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento	
	del proprio domicilio.	
	Art. 3 CARATTERISTICHE ED OGGETTO SOCIALE	
	1. La società (senza fare ricorso al mercato del capitale di	
	rischio) ha per oggetto le attività sotto descritte.	
	A. La gestione di servizi pubblici e servizi di interesse	

generale con o senza rilevanza economica

Le seguenti attività verranno espletate dalla società sulla base di disciplinari di servizio definiti da parte degli enti soci in regime di affidamento diretto:

A.1 la gestione di servizi di interesse generale a rilevanza economica a fruizione generalizzata dei cittadini

La gestione del servizio di igiene ambientale che prevede spazzamento e raccolta dei rifiuti, trasporto, stoccaggio

vagliatura, avvio allo smaltimento o recupero fino all'avvio del nuovo gestore unico dei Servizi Pubblici Locali a

rilevanza economica del Ciclo dei Rifiuti Solidi interni Urbani ed Assimilati, previsto a livello della Provincia di

Ancona, nell'ambito della Legge Regionale Marche, in relazione al D.Lgs. n. 22/1997 "Ronchi" e al cd. Decreto

Ambientale (D.Lgs. n.152 del 03/04/2006).

La gestione del ciclo dei rifiuti potrà avvenire sia direttamente che - prevalentemente - tramite la Società

So.Ge.Nu.S. SpA - a totale partecipazione pubblica, con sede a Maiolati Spontini, partecipata dalla stessa C.I.S.

La gestione di Impianti Sportivi;

La gestione dei Servizi Cimiteriali: per le prestazioni obbligatorie (L. n. 285/1994 e s.m.i.) di servizi a

richiesta ed onere dei Dolenti (tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni e simili);

La gestione dell'esercizio di Lampade votive nei Cimiteri;

	La gestione del servizio di trasporto scolastico, trasporto	
	disabili ed altre attività di trasporto di passeggeri;	
	L'organizzazione e gestione di mense scolastiche;	
	La gestione servizi connessi all'attività di promozione	
	territoriale;	
	A.2 la gestione dei servizi di interesse generale a tutela	
	del territorio	
	La gestione amministrativa delle reti impianti e dotazioni	
	patrimoniali in proprietà ma affidati in gestione a soggetti	
	terzi;	
	La gestione del Servizio Informativo Territoriale (S.I.T.)	
	con attività Cartografica e dei Piani Regolatori e possibili	
	attività correlate;	
	La progettazione, realizzazione e gestione di Impianti di	
	Illuminazione Pubblica ed Impianti Semaforici, comprese	
	eventuali altre attività connesse quali la gestione di	
	apparati smart-city - videosorveglianza - reti wi-fi e	
	similari;	
	La Realizzazione ed amministrazione reti ed impianti di	
	telecomunicazioni (banda larga);	
	Le Attività di Valorizzazione Ambientale/Territoriale;	
	La costruzione e Gestione di Percorsi ciclopedonali e	
	naturalistici;	
	La gestione del patrimonio demaniale dei Cimiteri (Esercizio	
	e Manutenzione);	

	L'implementazione di servizi innovativi basati su tecnologia	
	digitale;	
	La Gestione Segnaletica stradale orizzontale e verticale;	
	La Manutenzione Strade municipali;	
	La gestione del servizio calore per edifici pubblici;	
	La produzione di energia da fonti rinnovabili	
	Interventi nel settore dell'energia rinnovabile e di	
	efficientamento energetico in generale ed attività	
	riconducibili agli operatori ESCO nei confronti dei soci.	
	L'attività di Energy Management finalizzata all'analisi, al	
	monitoraggio e all'ottimizzazione dell'uso dell'energia	
	degli enti pubblici per conseguire benefici economici,	
	energetici, ambientali e legati alla produzione di beni e	
	servizi.	
	La gestione del verde pubblico;	
	A.3 attività di propriety e facility management	
	La gestione di attività e servizi di "propriety management "	
	e "facility management" di immobili di proprietà degli enti	
	locali affidati alla società nonché la valorizzazione e	
	ottimizzazione di immobili anche conferiti in proprietà alla	
	società per finalità riconducibili ad un pubblico interesse	
	e non secondo criteri di un normale operatore di mercato.	
	A.4 La gestione di servizi di interesse generale privi di	
	rilevanza economica.	
	Gestione integrata dei tributi consistente nella:	

	- gestione dell'anagrafe tributaria;	
	- servizio affissioni e gestione imposta sulla pubblicità;	
	- gestione entrate tributi locali, volontaria e coattiva,	
	nonché le entrate patrimoniali e assimilate.	
	- l'esercizio delle funzioni affidate dagli enti locali	
	affendenti la gestione amministrativa delle entrate	
	A.5 l'esercizio di funzioni amministrative affidate dagli	
	enti soci.	
	B. La proprietà delle reti impianti e dotazioni patrimoniali	
	La Società è proprietaria di Reti, Impianti e Dotazioni (già	
	di proprietà del C.I.S. - Azienda Speciale Consortile e/o ad	
	esso/a eventualmente conferiti od in conferimento dai Comuni	
	soci):	
	- del Ciclo Idrico Integrato,	
	- del GAS - "Distribuzione";	
	- della gestione dei rifiuti.	
	La società non può disporre il trasferimento della proprietà	
	di detto patrimonio, se non in ottemperanza a disposizioni	
	di legge, essendo costituito da beni a specifica	
	destinazione per lo svolgimento dei Servizi Pubblici	
	dell'Acqua (e Fognatura, Depurazione) e della Distribuzione	
	del Gas di cui sono titolari i Comuni soci. Fatti salvi i	
	casi di sostituzioni, ristrutturazioni, reintegrazioni e	
	simili interventi per cespiti resisi obsoleti e salvo	

l'evento di devoluzione delle Immobilizzazioni stesse ai

relativi Comuni soci titolari dei relativi Servizi Pubblici

di cui sopra.

2. Inoltre la società è proprietaria della piscina a

rilevanza sovracomunale

3. La società pone, secondo le disposizioni imperative di

settore, le Reti, gli Impianti, le Dotazioni, di proprietà

della Società stessa, del Ciclo Idrico Integrato, nonché

quelle della Distribuzione del Gas, gli impianti e dotazioni

patrimoniali per la gestione dei rifiuti, a disposizione dei

Gestori ed Erogatori incaricati dei Servizi Pubblici Locali

a rilevanza Economica, mediante la gestione amministrativa e

proprietaria delle opere stesse ai fini della messa a

disposizione, in forma onerosa, ai soggetti incaricati della

Gestione Industriale delle Reti, degli Impianti e delle

Dotazioni per i Servizi di seguito elencati:

a) Ciclo Integrato delle Acque (Acquedotti / Fognature /

Depurazione);

b) Gas Metano - Distribuzione;

c) Gestione rifiuti;

In relazione a quanto indicato ai punti sub. A e B, di

questo articolo, la Società potrà svolgere i servizi per i

soci in "affidamento diretto" avendo la stessa tutte le

previste caratteristiche necessarie per essere definita,

sulla base delle decisioni assunte dai soci, Società "in

	house providing", e precisamente:	
	a) totale Partecipazione pubblica di Enti Locali	
	territoriali (Comuni e loro forme associative);	
	b) svolgimento della parte principale dei servizi nei	
	territori dei comuni soci. Per svolgimento della parte	
	principale si deve intendere che oltre l'80% del fatturato	
	sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati	
	dall'ente o dagli enti soci e che la produzione ulteriore	
	sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di	
	conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza	
	sul complesso dell'attività principale della società;	
	c) assoggettamento della società ad un controllo analogo	
	congiunto da parte degli enti soci.	
	Tale qualifica di Società "in house providing" è	
	riconosciuta dagli enti soci con l'approvazione della	
	apposita Convenzione e con la designazione del proprio	
	Delegato (Sindaco o suo procuratore) a far parte del	
	costituendo apposito O.I.C. (Organo Intercomunale di	
	Coordinamento e Controllo) di cui al successivo art. 30 del	
	presente Statuto.	
	La Convenzione prevista dal successivo art. 30 rappresenta	
	anche uno specifico modello organizzativo per l'esercizio	
	del controllo congiunto fra i soci della attività che la	
	società può svolgere anche sulla base delle previsioni di	
	seguito elencate nonché attuazione delle buone pratiche di	

separazione amministrativa e funzionale fra le relative

predette attività.

#### C. La detenzione di partecipazioni in altre società

La società è strumento organizzativo degli enti soci

mediante il quale l'ente locale detiene le partecipazioni

nelle società di servizio pubblico locale e di interesse

generale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla

normativa interna e comunitaria.

La detenzione di partecipazione è finalizzata esclusivamente

a garantire un'organizzazione efficiente, efficace ed

economica nel perseguimento degli obiettivi di interesse

pubblico di cui i comuni tramite la società sono portatori

#### D. Attività complementari e accessorie alle attività e

servizi prevalenti.

La società potrà altresì espletare tutti gli altri servizi

ed attività connessi e complementari a quelli sopra

indicati.

Sono complementari:

- le attività e gli interventi di studio, ricerca, sviluppo,

commercializzazione, in tutte le forme, fasi e processi che,

a livello intercomunale, possano far conseguire migliori

condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, in

materia di servizi affidati od affidabili dagli enti soci;

- ogni attività connessa alla proprietà e alla eventuale

costruzione e manutenzione straordinaria di Reti, Impianti e

	Dotazioni per i Servizi di cui ai commi precedenti; anche	
	all'acquisto, alla distribuzione - alla cittadinanza -, di	
	materiali di consumo all'uopo destinati, nonché	
	l'installazione e la manutenzione di macchine e attrezzature	
	E. Attività non prevalente	
	La società svolge la parte principale della propria attività	
	per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente	
	locale controllante o dagli enti locali che esprimono un	
	controllo congiunto fra loro e nel rispetto della disciplina	
	comunitaria e nazionale in materia di servizi di interesse	
	generale e di tutela della concorrenza; la produzione	
	ulteriore inferiore al 20% del fatturato può essere rivolta	
	a finalità diverse a condizione che la stessa permetta di	
	conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza	
	sul complesso dell'attività principale della società.	
	F. Attività escluse	
	Sono espressamente esclusi tutti quei servizi ed attività	
	che la legge riconosce come di competenza esclusiva di	
	specifiche categorie professionali.	
	G. Attività residuali per il raggiungimento dell'oggetto	
	sociale	
	Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società	
	potrà infine, in via non prevalente, ai sensi e nel rispetto	
	del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58, e sempreché	
	compatibili con la condizione di società in house providing:	

- esercitare tutte quelle attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale

- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali per obbligazioni proprie.

La società potrà inoltre assumere finanziamenti dai propri soci, sia a titolo oneroso che gratuito, nei limiti delle disposizioni normative vigenti che vincolano le erogazioni finanziarie degli enti pubblici locali verso le proprie società partecipate.

Per le attività di progettazione, esecuzione, direzione e collaudo di lavori, ricadenti nell'ambito dei servizi affidati in via diretta alla società, si dovranno rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i..

#### Art. 4 DURATA

1. La durata della Società è fissata sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

2. L'Assemblea, previa decisione deliberativa conforme dell'O.I.C., di cui all'art. 30 del presente Statuto, può prorogare tale durata e/o sciogliere anticipatamente la Società.

3. Lo scioglimento ha luogo per le cause previste dalle

leggi vigenti ed in particolare dal codice civile.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - FINANZIAMENTI

#### TITOLI DI DEBITO - ORGANI

#### Art. 5 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 26.164.537,00

(ventiseimilionicentosessantaquattromilacinquecentotrentaset

te e zero centesimi) ed è diviso in quote ai sensi dell'art.

2468 del codice civile.

2. In sede di decisione di aumento del capitale sociale può

essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del

codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in

denaro.

3. A carico dei Soci in ritardo con i versamenti dovuti

decorre l'interesse legale; al Socio moroso si applicano le

procedure di diffida e vendita delle sue quote di

partecipazione e di diritto di preferenza degli altri Soci

nell'acquisto, ex art. 2466 del codice civile.

4. Inoltre, ai fini di formalizzare l'ingresso di nuovi enti

soci allo scopo del graduale ampliamento del numero degli

enti possibili affidanti i Servizi di cui al comma

precedente, l'Organo Amministrativo ha il compito, almeno

una volta l'anno, di convocare l'Assemblea al fine di:

a) emettere il gradimento all'ingresso in Società di

eventuali nuovi enti aspiranti soci, di cui all'art. 7,

comma 1 lett. a) e comma 3 del presente Statuto, che ne

abbiano fatto formale richiesta;

b) deliberare, in conseguenza dell'accoglimento della

richiesta di cui al punto a), un aumento del capitale

sociale, riservato a tali nuovi enti soci, in misura non

superiore ad un importo pari al prodotto di 1 (uno) Euro per

il numero di abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno

precedente l'ingresso dell'ente nuovo socio.

L'aumento del capitale, riservato a tali nuovi soci, e

quindi senza diritto di prelazione degli altri soci, avverrà

ai sensi dell'art.7, comma 3, del presente Statuto, nel

rispetto della condizione indicata al comma 2 dello stesso

articolo.

L'ingresso nella compagine sociale delle Unioni dei Comuni

già soci può avvenire, in deroga al comma che precede, con

trasferimento parziale delle quote di partecipazione degli

enti soci aderenti anche all'Unione medesima.

Nel caso di ingresso nella compagine sociale di Unioni di

Comuni non soci la quota di partecipazione e le modalità di

ingresso sono quelle stabilite per i nuovi soci enti locali.

5. Il capitale sociale può essere comunque aumentato, al di

fuori delle ipotesi indicate al comma 4 precedente, con

deliberazione dell'Assemblea, successiva a decisione

deliberata dall'O.I.C, di cui all'art. 30 del presente

Statuto, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti,

	nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle	
	leggi speciali in materia e fatte salve, in ogni caso, le	
	condizioni di cui all'art. 7, comma 2, del presente Statuto.	
	Art. 6 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E	
	DIRITTI DEI SOCI	
	1. Le partecipazioni al capitale sociale devono essere	
	assegnate ai soci in misura proporzionale ai conferimenti da	
	essi effettuati, tenuto conto di quanto stabilito dal	
	successivo art. 7, comma 1.	
	2. Ogni quota di partecipazione è nominativa, indivisibile a	
	norma di legge, ed attribuisce ai titolari uguali diritti	
	dei soci, come disposto dall'art. 2468 del codice civile, in	
	misura proporzionale alla partecipazione posseduta.	
	3. Il diritto al rimborso, in sede di eventuale liquidazione	
	per lo scioglimento della Società, delle quote di	
	partecipazione, avverrà, nell'entità della singola quota del	
	Patrimonio Netto di Liquidazione spettante a ciascun socio	
	in relazione alla sua Quota di Partecipazione, come segue:	
	a) il Patrimonio immobilizzato di proprietà sociale	
	afferente le Reti, Impianti e Dotazioni del Ciclo Idrico	
	Integrato e del Gas, nonché le Partecipazioni nelle Società	
	operative dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica,	
	saranno attribuiti ai singoli Comuni soci in proporzione	
	alle quote di partecipazione sociale di ciascuno e nel	
	seguinte modo:	

	a1) gli Impianti (Reti, Impianti e Dotazioni) di	
	distribuzione interna di carattere territoriale locale del	
	Ciclo Idrico Integrato e Gas: assegnati ad ogni singolo	
	socio fondatore;	
	a2) tutti gli altri Impianti (Reti, Impianti e Dotazioni) di	
	adduzione e/o centralizzati del Ciclo Idrico Integrato e del	
	Gas, nonché le Partecipazioni finanziarie (ancora) presenti	
	nel Bilancio della Società all'atto della cessazione	
	dell'attività: al netto di quelle devolute ovvero in corso	
	di devoluzione ai Comuni Soci per indirizzi A.T.O. Idrico e	
	Consorzio di Funzioni Ambientale: ripartiti mediante	
	monetizzazione degli stessi ed attribuiti in funzione di	
	detta percentuale partecipativa assegnata al singolo socio	
	fondatore;	
	b) il Patrimonio di proprietà sociale afferente altri	
	Cespiti immobiliari e mobiliari, costituiti da Terreni,	
	Edifici, Aree di Servizio Pubblico, Impianti e simili	
	attività strumentali per la Società: diversi dalle Reti,	
	Impianti e Dotazioni di cui alla precedente lettera "a" -	
	quali, a titolo esemplificativo: Sede sociale, Piscina,	
	Percorsi ciclopeditoni, altre Costruzioni affini di scopo	
	ludico - sportivo - culturale naturalistico, Impianti	
	pubblicitari, etc. - sarà attribuito ai soci, entro il	
	Valore Netto di Liquidazione sociale, naturalmente	
	monetizzato, in misura proporzionale al valore della quota	

			societaria di partecipazione dei soci fondatori;
			c) le quote di partecipazione sociale - di cui ai commi 4 e
			5 dell'art.5 saranno attribuite a tutti i Soci, già
			conferenti in denaro del Capitale sociale (€ 1 pro
			abitante), in misura proporzionale al valore da Bilancio di
			Liquidazione della quota patrimoniale in denaro di
			partecipazione versata.
			4. La qualità di Socio discende dalla titolarità di almeno
			una quota societaria; essa comporta di per sé piena e
			assoluta adesione al presente statuto ed alle deliberazioni
			degli organi societari legalmente adottate, ancorché col
			soggetto assente dalla seduta o dissenziente. I soci
			fondatori sono gli enti locali che erano presenti nella
			previgente Azienda Consortile al momento della
			trasformazione in società.
			5. Il diritto di voto permane in capo al socio anche nel
			caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi
			sulle quote.
			6. In sede di aumento del capitale sociale, al di fuori
			delle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 5 del presente
			Statuto, ai soci spetta il diritto alla sottoscrizione delle
			quote di nuova emissione, in proporzione alla misura della
			quota di partecipazione detenuta, rilevabile dall'iscrizione
			nel Libro dei Soci alla data della deliberazione
			dell'aumento di capitale sociale.

7. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione

in sede d'aumento di capitale sociale deve essere esercitato

dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della

comunicazione inviata dalla Società a ciascun socio recante

l'avviso d'offerta di opzione delle nuove quote.

8. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le

quote di nuova emissione in sede d'aumento del capitale

sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno

diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote

eventualmente non optate dagli altri soci, a meno che la

decisione assembleare di aumento di capitale non lo escluda.

9. Se l'aumento del capitale non viene per intero

sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione

delle quote inoptate, l'Organo Amministrativo può eseguirne

il collocamento presso Comuni terzi estranei alla compagine

sociale, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 7,

comma 1 del presente Statuto e a meno che la decisione

assembleare di aumento del capitale sociale non lo escluda.

10. Nell'ipotesi in cui l'aumento di capitale deliberato non

venga sottoscritto per intero dai soci, sia per opzione che

per prelazione delle quote rimaste inoptate, e nemmeno sia

collocabile presso i Comuni terzi, ai sensi del comma

precedente, il capitale verrà aumentato in entità limitata,

ossia in misura pari alle quote di partecipazione

sottoscritte, anche se di importo inferiore all'ammontare



"controllo analogo" dei Comuni soci a mezzo dell'O.I.C. come

previsto dall'art. 30 del presente Statuto. Conseguentemente

e, comunque, in ogni caso, i Comuni e gli altri soggetti

pubblici Enti Locali o loro forme associative, di cui al

comma 1, nel loro insieme non potranno mai essere titolari

del capitale sociale in misura inferiore al 100% (cento per

cento).

3. L'ammissione di nuovi Soci enti pubblici è comunque

subordinata a specifica deliberazione di gradimento

dell'Assemblea dei soci presa con il voto favorevole di

almeno i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale, previa

decisione deliberativa dell'O.I.C., ex art.30 del presente

Statuto. Il gradimento dell'Assemblea dei soci non è

richiesto qualora il nuovo socio sia un'Unione di Comuni già

soci della società.

#### Art. 8 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

##### INCEDIBILITA'

1. In deroga all'art. 2469 codice civile, comma 1, le quote

di partecipazione dei Comuni soci nella Società, considerato

lo stato di "CIS S.R.L." di "Società in house providing" dei

Comuni ad affidamento diretto di servizi, nonché in

relazione alla proprietà in capo alla società di reti,

impianti e dotazioni patrimoniali del demanio comunale o

indisponibile, in quanto beni asserviti all'esercizio di

servizi pubblici, NON sono cedibili, fatto salvo quanto

previsto all'art. 5 per la trasferibilità delle quote di partecipazione alle Unione dei Comuni già soci.

#### Art. 9 DIRITTO DI RECESSO

I° Recesso di diritto

1. Ai sensi dell'art. 2473 del codice civile: hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto della Società;

b) la trasformazione della Società;

c) la fusione o la scissione della Società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede sociale all'estero;

f) il compimento di operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci, ai sensi di quanto stabilito all'art.6 del presente Statuto;

g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

h) l'aumento di capitale sociale, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.5, mediante l'offerta di quote di nuova emissione a enti pubblici terzi, pur sempre nel rispetto di quanto stabilito all'art.7, commi 1 e 2, del presente Statuto.

2. Il socio che intende recedere dalla Società deve comunicare la sua intenzione all'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici)

	giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della	
	delibera assembleare di cui al I comma sulla quale è stato	
	dissenziante e che è causa del suo intento di recesso, o, se	
	non prevista l'iscrizione dalla trascrizione nel Libro delle	
	Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee (o in quello	
	delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione).	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una	
	decisione assembleare o dell'Organo amministrativo, esso può	
	essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua	
	conoscenza da parte del Socio.	
	L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci le	
	delibere consiliari o i fatti occorsi che possano dare luogo	
	all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data	
	di assunzione o da quella in cui ne è venuto esso stesso a	
	conoscenza.	
	3. In detta raccomandata devono essere elencati:	
	a) le generalità del Socio recedente;	
	b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni	
	inerenti il procedimento;	
	c) il valore nominale delle quote di partecipazione al	
	capitale sociale per le quali il diritto di recesso vuole	
	essere esercitato.	
	4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la	
	raccomandata di intento del recesso è pervenuta alla sede	

	della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di	
	recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei Soci.	
	5. Il recesso non può essere esercitato, e se già stato	
	esercitato è privo di efficacia, se entro 90 (novanta)	
	giorni dalla richiesta o dal suo esercizio, la Società:	
	a) revoca la delibera che ha originato il disaccordo e	
	legittimato il recesso;	
	b) delibera il proprio scioglimento.	
	II ° Recesso volontario al di fuori dei casi di cui all'art.	
	2473 del codice civile	
	6. E' previsto per i soci, specie per la inalienabilità	
	delle quote societarie di cui al precedente art.8, nonché in	
	caso di revoca dei servizi affidati alla società da parte	
	del Comune la possibilità di chiedere l'autorizzazione	
	all'Assemblea di consenso al Recesso volontario, che	
	comunque dovrà essere motivato.	
	7. L'accettazione del Recesso volontario è deliberata	
	dall'Assemblea con i voti favorevoli dei 4/5 (quattro	
	quinti) dell'intero capitale Sociale, previa decisione	
	deliberativa dell'O.I.C, di cui all'art. 30 dello Statuto.	
	8. Al Comune recedente così assentito spetteranno i Beni o	
	il controvalore monetario di cui ai successivi commi del	
	presente articolo, costituenti all'uopo le componenti del	
	valore effettivo della partecipazione sociale.	
	9. Se a recedere sono i Comuni Soci di cui al comma 1,	

lettera b) dell'art. 7, titolari dei Servizi Pubblici Locali

a rilevanza Economica, del Ciclo Idrico Integrato, oltre che

del Gas e dell'Energia Elettrica, il Recesso avverrà con le

modalità sotto specificate:

a) assegnazione gratuita in natura delle eventuali Reti e

degli Impianti di Distribuzione locali, esistenti nel

territorio comunale, purché al tempo costruiti o fatti

costruire direttamente a suo carico dal Comune Socio

recedente o dal precedente Consorzio Azienda Speciale

C.I.S., ma con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo

(Conferiti in natura allo stesso" C.I.S.):

b) assegnazione in natura al Comune socio recedente, previo

rimborso alla Società del valore residuo industriale degli

Impianti medesimi, tenuto conto di eventuali loro

intervenute rivalutazioni e con detrazioni della pro-quota

dei Valori stessi di sua spettanza partecipativa, delle Reti

e degli Impianti di Distribuzione locali esistenti nel

territorio del Comune stesso: se costruiti dal precedente

Consorzio Azienda Speciale C.I.S., o dalla succeduta

Società, ma con suoi propri finanziamenti;

c) nessuna assegnazione verrà fatta a favore del socio

Comune recedente, né in natura, né con monetizzazione

alcuna, per quanto attiene le Reti e gli Impianti di

Adduzione, Trasporto, Ricezione, Trasformazione, Riduzione

di pressione, Accumulo che, centralizzati, servono più

	Comuni anche se esistenti nel suo territorio;	
	d) parimenti nessuna assegnazione avrà luogo al Comune	
	recedente riguardo ai Beni Patrimoniali generici e comuni:	
	Immobili sociali e Beni Mobili iscritti al P.R.A., di cui	
	alla lettera "b" del terzo comma dell'art. 6, costituiti,	
	esemplificativamente, da: "Terreni, Edifici, Aree di	
	Servizio Pubblico, Impianti e simili attività strumentali:	
	diversi dalle Reti, Impianti e Dotazioni".	
	10. I Soci Comuni "fondatori" del C.I.S. hanno altresì	
	diritto al rimborso della quota parte di spettanza	
	societaria del valore delle Partecipazioni iscritte nella	
	Contabilità della Società alla data dell'esercizio del	
	recesso, in proporzione al proprio valore della quota di	
	partecipazione al capitale sociale.	
	11. Agli enti diversi dai soci fondatori che hanno	
	sottoscritto le quote di partecipazione in denaro, ovvero	
	che le hanno acquistate, ove consentito dal presente	
	statuto, in caso di recesso, sarà rimborsata unicamente la	
	quota di partecipazione versata in contanti e/o pari al	
	valore nominale in caso di acquisto, al momento del loro	
	ingresso in Società.	
	Art. 10 FORME DI FINANZIAMENTO E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE	
	1. I soci detentori di almeno il 2% (due per cento) del	
	capitale Sociale, e che siano iscritti nell'apposito Libro	
	Soci da almeno tre mesi, possono finanziare la Società nel	

rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, con diritto alla restituzione delle somme. Tali finanziamenti possono essere non proporzionali alle quote detenute da ciascun Socio e si intendono non onerosi, salvo patto contrario espresso. In questo caso si applicherà il tasso d'interesse legale. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del codice civile.

#### Art. 11 TITOLI DI DEBITO

1. La Società può emettere titoli di debito con deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata in base a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, del presente Statuto, previa decisione deliberativa dell' O.I.C., di cui all'art. 30 dello Statuto.

2. I titoli di debito potranno essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art.2483, comma 2, del codice civile.

3. La deliberazione di emissione di titoli di debito deve indicare:

a) il valore nominale di ciascun titolo;

b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;

c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;

	d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del	
	capitale sia, in tutto o in parte, subordinato alla	
	soddisfazione dei diritti degli altri creditori della	
	Società;	
	e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi	
	possano variare in dipendenza di parametri oggettivi, anche	
	relativi all'andamento economico della Società, in	
	conformità a quanto previsto dall'art.2483, comma 3, del	
	codice civile.	
	4. I titoli di debito devono indicare:	
	a) la denominazione, l'oggetto e la sede della Società, con	
	indicazione dell'ufficio del Registro delle Imprese presso	
	il quale la stessa è iscritta;	
	b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento	
	dell'emissione;	
	c) la data della deliberazione di emissione e della sua	
	iscrizione nel Registro delle Imprese;	
	d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore	
	nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti,	
	il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il	
	modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione	
	dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori	
	della Società;	
	e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;	
	O se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha	

sottoscritto i titoli stessi.

#### Art. 12 ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo
- il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto alla Società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

### TITOLO III

#### DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Art. 13 DECISIONE DEI SOCI - COMPETENZE

0. Per tutte le materie di amministrazione straordinaria e per tutti gli argomenti decisionali qualificanti della Società "in house providing" contraddistinti nel testo anche con la sigla "O.I.C." (Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo) è obbligatorio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che siano assunte previe deliberazioni apposite, da parte dell'O.I.C e dell'O.I.C.-Tributi, assentive della successiva formale deliberazione dell'Organo sociale preposto per legge.

Perciò, le proposte assunte dal Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse all'O.I.C. e l'O.I.C, di conseguenza, si impegna, onde non rallentare l'azione operativa della Società, a deliberare in merito entro i 30

	(trenta) giorni solari successivi dalla stessa data di	
	ricevimento, non prorogabili.	
	Se entro un mese dalla data di arrivo l'O.I.C. non vi	
	provvede, l'atto propositivo del Consiglio di	
	Amministrazione si dà per approvato, salvo per le	
	deliberazioni concernenti il bilancio annuale di esercizio:	
	per cui può essere portato agli Organi competenti per la	
	formale approvazione finale.	
	1. L'Assemblea, oltre a deliberare sugli altri argomenti	
	posti all'ordine del giorno, tenuto conto di quanto previsto	
	all'art. 2479, comma 2, del codice civile:	
	a) delibera gli atti di straordinaria amministrazione	
	("O.I.C." - da A1 ad A5 dell'art. 16 della Convenzione);	
	b) approva il Bilancio consuntivo di esercizio ("O.I.C") ed	
	il Riparto per la distribuzione degli Utili;	
	c) delibera la nomina (o la revoca) degli Amministratori, a	
	seguito di:	
	designazione a fermo ai sensi dell'art. 2449 del codice	
	civile, ovvero di indirizzo di revoca da parte dell'O.I.C,	
	che ne stabilisce le relative attribuzioni dei poteri.	
	L'Assemblea può individuare fra di essi, se non disposto	
	addirittura con la delibera di designazione degli	
	Amministratori da parte dell'O.I.C: il Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, e l'eventuale Consigliere	
	delegato, quest'ultimo a meno che non sia nominato in	

alternativa il Direttore generale;

d) formalizza la nomina, come sopra designati previamente dall'O.I.C, del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri Sindaci effettivi, nonché supplenti; ovvero del Revisore unico, nonché, quando previsto, il soggetto al quale sia demandato il Controllo contabile, qualora questo non sia esercitato dal Collegio Sindacale o dal Revisore unico;

e) determina il compenso dell'Organo amministrativo e dei Sindaci ovvero del Revisore unico, o dell'eventuale diverso soggetto a cui è delegato invece il Controllo contabile;

f) delibera, su impulso dell'O.I.C, sulla responsabilità dell'Organo amministrativo e dei Sindaci;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera le modificazioni dello Statuto ("O.I.C.");

i) assume la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci ("O.I.C.");

j) delibera, su impulso dell'O.I.C, la messa in Liquidazione della Società, con la nomina e la fissazione dei poteri dei Liquidatori e la fissazione dei criteri di svolgimento (tempi e modi) della liquidazione stessa, nonché la loro eventuale sostituzione;

k) approva gli indirizzi in ordine alle attività della società che generano ricavi;

	l) delibera circa gli acquisti e le cessioni di beni	
	immobili e mobili di importo superiore al 10% (dieci per	
	cento) per i primi e del 50% (cinquanta per cento) per i	
	secondi del Patrimonio Netto come da ultimo Bilancio	
	approvato ("O.I.C.");	
	m) delibera sull'acquisizione di Partecipazioni - ovvero la	
	cessione - di altre Società od Enti e la costituzione di	
	Società nei limiti e vincoli di legge ("O.I.C.");	
	n) è competente per ogni operazione societaria, non compresa	
	in altre lettere del presente articolo, che comporti	
	rilevanti modifiche agli equilibri economico-finanziari,	
	alle modalità di gestione operativa, ovvero alla dimensione	
	attuale e prospettica dell'organismo societario ("O.I.C.");	
	o) delibera su ogni altra materia ed oggetto alla stessa	
	riservata dalla legge (se di Assemblea Straordinaria:	
	"O.I.C.");	
	p) formalizza, con presa d'atto, la nomina dell'eventuale	
	Direttore generale designato - su proposta del C.d.A. - da	
	parte dell'O.I.C.; detta presa d'atto può essere delegata al	
	Consiglio di Amministrazione;	
	q) nel caso di non individuazione e nomina in sede di	
	elezione del Consiglio di Amministrazione:	
	formalizza, con presa d'atto, ove non dimandi espressamente	
	tale compito al Consiglio stesso, la nomina dell'eventuale	
	Amministratore delegato, alternativo al Direttore Generale,	

con previa individuazione da parte dell'O.I.C. fra i

componenti del Consiglio, su proposta del Consiglio di

Amministrazione.

2. Oltre le materie di cui sopra, sono di competenza

dell'Assemblea dei soci:

a) le decisioni sugli argomenti che l'Organo amministrativo

sottopone alla sua approvazione (se di Assemblea

Straordinaria: "O.I.C.");

b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che

rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano

l'adozione di una decisione assembleare (se di Assemblea

Straordinaria: "O.I.C").

3. Deve essere autorizzato da decisione deliberativa dei

soci, ai sensi dell'art.2465, comma 2, del codice civile,

l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari

o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o

crediti dei soci fondatori, degli altri soci e degli

amministratori, nei primi due anni dalla iscrizione della

Società.

4. Come previsto nella Convenzione sottoscritta ex art.

30/267 fra i soci, per le materie ivi indicate per quanto

affendenti la gestione dei tributi, l'O.I.C. si esprime dopo

avere acquisito il parere favorevole dell'O.I.C. - Tributi.

L'OIC (Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo)

non è organo della società

Art. 14 DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art.2479-bis del codice civile, salvo quanto disposto nel presente Statuto. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti o non intervenuti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o dal Notaio) della seduta di cui all'art. 15 del presente Statuto, e trascritte in apposito libro; il Notaio redige obbligatoriamente il verbale dell'Assemblea nei casi stabiliti dalla legge.

3. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'Assemblea;

b) l'identità dei partecipanti (o di eventuali formali delegati) e il capitale rappresentato da ciascuno, anche in allegato;

c) il testo delle deliberazioni adottate;

d) le modalità e il risultato delle votazioni

e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, dissenzienti o astenuti.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti ai vari punti

all'ordine del giorno.

5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli eventuali obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente, a cura dell'Organo amministrativo, nel Libro delle Decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

6. Per gli argomenti contrassegnati con la sigla: "O.I.C.", che sta per: controllo comunale a mezzo dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo, fra quelli elencati all'art.13.1 del presente Statuto e sempre per i temi di amministrazione straordinaria, l'Assemblea è convocata per essere svolta entro 45 (quarantacinque) giorni solari da quello di conoscenza della intervenuta decisione dell'O.I.C, oppure di decorrenza dei 30 (trenta) giorni solari a disposizione dell'O.I.C. stesso per l'assunzione della decisione obbligatoria di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Per le lettere "c", "d", "p", "q", le nomine sono di competenza delle Amministrazioni comunali socie, che vi provvedono tramite l'O.I.C. ove vengono individuate le designazioni che verranno portate in assemblea dei soci.

7. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio, anziché entro il più breve ordinario termine legale di 120 (centoventi) giorni dalla

	chiusura dell'esercizio sociale, entro il termine differito	
	di un massimo di 180 (centottanta) giorni solari, ai sensi	
	dell'art. 2364 del codice civile - come da art. 27 -, ciò a	
	causa delle speciali regole del "controllo analogo" dei	
	Comuni soci per le Società "in house providing" - a cura	
	dell'O.I.C., come meglio descritto all'art. 30 del presente	
	Statuto.	
	Art. 15 PRESIDENZA, SEGRETERIA E REGOLAMENTO DELLE SEDUTE	
	ASSEMBLEARI	
	1. Le sedute assembleari sono presiedute dal Presidente	
	dell'Organo Amministrativo.	
	In sua assenza: dal Vice Presidente, ovvero - se pur'esso	
	indisponibile - l'Assemblea è presieduta da persona	
	appositamente all'uopo designata di volta in volta dai soci.	
	2. Un dipendente della Società funge da segretario	
	dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba	
	essere assolto da un Notaio ai sensi di legge.	
	3. L'Assemblea può dotarsi di apposito Regolamento di	
	funzionamento.	
	Art. 16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, con apposito proprio "ordine del giorno".	
	2. L'Assemblea è inoltre convocata quando ne facciano	
	richiesta tanti soci che rappresentino 1/10 (un decimo) del	
	capitale sociale, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile,	

purché essi indichino le materie da trattare.

3. La convocazione dell'Assemblea è di norma presso la sede sociale: essa può essere convocata in altro luogo, purché nell'ambito territoriale della Provincia di Ancona e facilmente raggiungibile, fermo restando quanto al successivo comma 9.

4. La convocazione, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avviene almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante la trasmissione ai Soci dell'avviso a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Essa potrà essere fatta anche mediante forme diverse dalla raccomandata, quali fax, posta elettronica o altri mezzi analoghi, purché la comunicazione sia ricevuta dagli interessati nel termine di 5 (cinque) giorni prima della seduta. Tali differenti sistemi di convocazione potranno essere adottati nei confronti di quei soci che avranno comunicato di essere in possesso di idonei mezzi recettori del messaggio e purché i relativi specifici indirizzi siano riportati nel Libro Soci.

5. L'avviso di convocazione, fermo restando quanto al successivo comma 9, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'elenco delle materie da trattare.

6. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, una seconda convocazione, qualora con la prima non si sia

legalmente costituita l'Assemblea.

7. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale sociale, e gli Amministratori ed i componenti effettivi del Collegio sindacale in carica siano presenti o comunque risultino informati degli argomenti in trattazione.

Tuttavia, in tale ipotesi di Assemblea "totalitaria", ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli oggetti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. Ai fini della adunanza "totalitaria" dell'Assemblea, di cui all'art. 2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori e i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione, da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che peraltro essi erano stati regolarmente informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'Assemblea sono comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

9. L'Assemblea può anche essere svolta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito a colui che presiede l'Assemblea: di

accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati delle votazioni;

- sia permesso al soggetto verbalizzante di cui all'art.15

di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

- sia reso possibile agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi

audio e video collegati a cura della Società, nei quali gli

intervenuti potranno affluire, dovendosi peraltro ritenere

svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il

soggetto Presidente dell'Assemblea e quello verbalizzante di

cui all'art.15 del presente Statuto.

#### Art. 17 INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Soci

iscritti a tale titolo nel Registro delle Imprese e nel

libro Soci, tenuto volontariamente dalla società, almeno 5

(cinque) giorni prima della seduta. In caso di difformità

fra le annotazioni dei soci risultanti dal Registro delle

Imprese rispetto quelle risultanti dal libro dei soci,

prevarranno quelle del Registro delle Imprese.

2. Ogni socio ha diritto ad un numero di voti proporzionale

	alla quota di partecipazione di cui è titolare l'ente socio	
	stesso.	
	3. Il Rappresentante legale delle persone giuridiche socie	
	partecipa all'Assemblea, dimostrando la sua qualifica.	
	4. Ogni Socio, che abbia diritto d'intervento in Assemblea,	
	può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona,	
	con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	5. Spetta a colui che presiede l'Assemblea constatare la	
	regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di	
	intervenire all'Assemblea, nonché regolare l'andamento dei	
	lavori e delle votazioni di quest'ultima.	
	6. Gli Amministratori, i componenti del Collegio sindacale	
	ed il Direttore generale, se nominato, partecipano	
	all'Assemblea senza diritto di voto.	
	Il Presidente della seduta può ammettere alla riunione	
	dipendenti della Società o consulenti esterni, al mero fine	
	di fornire specifiche notizie ai soci.	
	Art. 18 ASSEMBLEA: COSTITUZIONE, POTERI, QUORUM DI	
	DELIBERAZIONE	
	1. L'Assemblea è costituita con la presenza di tanti soci	
	che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e	
	delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.	
	2. Peraltro, l'Assemblea delibera, invece, con il voto	
	favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due	

terzi) del capitale sociale per le seguenti tipologie di

decisione:

- inerenti le modificazioni dello Statuto;

- relative ad operazioni che comportino una sostanziale  
modificazione dell'oggetto sociale;

- relative ad operazioni che comportino una rilevante  
modificazione dei diritti dei soci;

- richieste all'Assemblea dai soci che rappresentino almeno  
un terzo del capitale sociale.

3. Inoltre, la fusione e la scissione della Società,  
l'emissione di titoli di debito, nonché l'ammissione di  
nuovi soci e l'eventuale loro recesso volontario, sono  
deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole dei soci  
che rappresentino almeno i 4/5 (quattro quinti) del capitale  
sociale, fatto salve le deliberazioni per l'ingresso dei  
nuovi soci come previsto dall'art. 5.

4. L'Assemblea delibera in seconda convocazione:

a) a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti,  
indipendentemente dalla parte di capitale sociale  
intervenuta in Assemblea: per le decisioni di cui al comma 1  
del presente articolo;

b) con il voto favorevole dei soci che rappresentino la  
maggioranza del capitale sociale, per le decisioni di cui al  
comma 2 del presente articolo;

c) con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno

	i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, per le decisioni di	
	cui al comma 3.	
	5. Il voto dei soci astenuti partecipa alla formazione del	
	quorum costitutivo e non partecipa alla formazione del	
	quorum deliberativo.	
	TITOLO IV	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 19 COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA ED INCOMPATIBILITA'	
	1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da	
	un Consiglio di Amministrazione composto da minimo tre e	
	massimo cinque componenti. L'Assemblea dei soci, determina	
	la forma dell'organo amministrativo ed in caso di Consiglio,	
	il numero dei componenti, previa deliberazione al riguardo	
	da parte dell'O.I.C. e comunque nel rispetto delle	
	disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.	
	2. Gli Amministratori della Società durano in carica per	
	cinque esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica e restano nell'ufficio, in	
	"prorogatio", sino alla loro sostituzione. Si applica in	
	ogni caso il D.L. 16/04/1994 n. 293 convertito con	
	modificazioni nella Legge 15/07/1994 n. 444.	
	3. Non possono ricoprire cariche di Amministratore o di	
	Direttore generale, se nominato, e di cui al successivo art.	
	24, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti,	

	coloro che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità e	
	decadenza previste dalla legge e in particolare	
	dall'art.2382 del codice civile, nonché dagli artt. 58, 59,	
	63 e 64 D.Lgs. 267/2000. Si applica il D.Lgs 39/2012.	
	4. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere	
	altresi i requisiti di onorabilità e professionalità e	
	autonomia stabiliti dalla Legge.	
	Non possono ricoprire la carica di amministratore i	
	dipendenti degli Enti pubblici controllanti o vigilanti.	
	Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti della	
	società controllante, in virtù del principio di	
	omnicomprensività dei compensi, essi hanno l'obbligo di	
	riversare i compensi alla società di appartenenza.	
	Qualora venga nominato amministratore un dipendente della	
	Società questi è collocato in aspettativa non retribuita e	
	con sospensione della relativa iscrizione ai competenti	
	istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinunci ai	
	compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.	
	5. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare	
	immediatamente al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che	
	comporti la loro decadenza dall'ufficio.	
	6. Il Compenso degli Amministratori è stabilito	
	dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti	
	dalle disposizioni di legge per le società a controllo	

pubblico.

In caso di organo amministrativo in forma collegiale (Consiglio di Amministrazione) deve essere rispettata nelle nomine la quota di almeno 1/3 a favore del genere meno rappresentato.

#### Art. 20 NOMINE, SOSTITUZIONI E REVOCHE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri componenti del Consiglio, sono eletti dall'Assemblea.

2. Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare un Amministratore per un qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che - previa decisione deliberativa dell'O.I.C. di cui all'art. 30, dovrà procedere alla sua eventuale conferma nella carica, od alla nomina di altro Amministratore; sia in caso di conferma, sia di nomina di altro soggetto, la durata in carica di questi è pari al periodo in cui avrebbe dovuto rimanere nell'ufficio l'Amministratore sostituito.

3. Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza ritardo l'Assemblea: la quale, previa decisione deliberativa dell'O.I.C. di cui all'art.30, provvede al

rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. In caso

d'inerzia dei restanti Amministratori, il Collegio Sindacale

convoca l'Assemblea per il rinnovo.

4. Al fine del rinnovo ordinario dell'Organo amministrativo,

l'Assemblea deve essere convocata non meno di 30 (trenta)

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, previa

decisione deliberativa dell'O.I.C. di cui all'art. 30;

l'ordine del giorno deve contenere tutte le materie da

trattare, che non possono essere modificate o integrate in

sede Assembleare.

#### Art. 21 AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO

1. Il Consiglio di Amministrazione, al suo interno, può

vedere designato con delibera dell'O.I.C. di cui al

successivo art. 30, un Amministratore Delegato, oltre al

Presidente, ove la delega sia previamente autorizzata

dall'assemblea, con poteri e determinazione dei compensi da

parte dell'Organo stesso. In questo caso non è previsto

l'alternativo ufficio del Direttore generale.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina tra

i dipendenti della Società un Segretario del Consiglio. In

caso di assenza o impedimento, il segretario è designato per

quella seduta da chi presiede l'adunanza.

3. L'entità delle retribuzioni degli amministratori, così

come quella dei componenti degli organi di controllo, dei

dirigenti e dipendenti, verrà individuata nel rispetto dei

	critéri stabiliti dalle normative vigenti in materia di	
	società a partecipazione pubblica.	
	Agli organi sociali non potranno essere corrisposti gettoni	
	di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo	
	svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere	
	corrisposti trattamenti di fine mandato.	
	Art. 22 CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI DELIBERAZIONE,	
	VERBALIZZAZIONE	
	1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori	
	dalla sede sociale purché nell'ambito territoriale della	
	Provincia di Ancona, tutte le volte che il Presidente lo	
	ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta	
	scritta dal Collegio Sindacale o dalla maggioranza del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	2. La convocazione deve essere effettuata mediante	
	telegramma, fax o posta elettronica, al recapito indicato	
	per iscritto dal Consigliere all'accettazione della nomina,	
	e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno,	
	dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da	
	recapitare a ciascun Consigliere, ed a ciascun membro	
	effettivo del Collegio Sindacale, almeno 3 (tre) giorni	
	prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione	
	potrà essere effettuata non meno di 24 (ventiquattro) ore	
	prima dell'adunanza. 3. Le sedute del Consiglio sono valide	
	con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri	

in carica.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio di Amministrazione accertando l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

5. Il Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso ed i componenti effettivi del Collegio Sindacale siano presenti o, comunque, risultino essere stati informati della riunione.

Fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione, con rinvio al successivo Consiglio, degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

6. Ai fini della validità della adunanza "totalitaria" di cui al precedente comma occorre che i membri del Collegio Sindacale assenti dall'adunanza rilascino una dichiarazione, da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi erano stati regolarmente informati della riunione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono comunicate ai membri del Collegio Sindacale che sono risultati assenti dalla seduta.

7. Se nominato, alle adunanze partecipa, senza diritto di

	voto, il Direttore Generale.	
	8. Ogni Consigliere dispone di un voto e non può farsi	
	rappresentare in Consiglio da alcuno, pur se provvisto di	
	formale delega.	
	9. In mancanza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal	
	Consigliere più anziano d'età.	
	10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di	
	voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il	
	voto del Presidente o di chi ne fa le veci.	
	11. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito	
	verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal	
	Segretario.	
	12. Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'adunanza;	
	b) (anche in allegato), l'identità dei presenti;	
	c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve	
	consentire (anche per allegato) l'identificazione dei	
	favorevoli, dei dissenzienti e degli astenuti;	
	d) il deliberato della seduta;	
	e) su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno.	
	13. Ove prescritto per legge ovvero ritenuto opportuno dal	
	Presidente dell'Organo Amministrativo, le funzioni di	
	segretario sono attribuite ad un Notaio designato	
	dall'Organo stesso.	

14. Il Consiglio può approvare un regolamento per il suo funzionamento.

15. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche mediante videoconferenza o altri sistemi di telecomunicazione. In tali casi si osserveranno, per quanto possibile, le medesime modalità previste per le Assemblee dal precedente art.16, comma 9.

#### Art. 23 POTERI E RAPPRESENTANZA

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con conferimento di tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano riservate all'Assemblea e tenendo conto di quanto al successivo art. 24 del presente statuto.

In ogni caso è garantito il preventivo (e consuntivo) "controllo analogo" da esplicitarsi dall'O.I.C. di cui all'art. 30 dello Statuto.

2. Per i casi (Nomine, atti di Amministrazione straordinaria, Decisioni ordinarie ma di particolare rilievo) previsti dallo Statuto, è compito del Consiglio di Amministrazione proporre all'O.I.C. e, conseguentemente, all'Assemblea dei soci i provvedimenti e le determinazioni da assumere ed alle quali esso è poi tenuto ad attenersi.

In particolare, competono al Consiglio di Amministrazione, previa proposta all'Organo Intercomunale di Coordinamento,

	ex art. 30 dello Statuto, le materie di cui alle seguenti	
	determinazioni programmatiche e di pianificazione:	
	a) il Piano Programma o Piano Industriale ("O.I.C.");	
	b) il Piano pluriennale degli Investimenti e delle relative	
	Fonti di finanziamento ("O.I.C.");	
	c) le Relazioni programmatiche: pluriennale e annuale	
	("O.I.C.");	
	d) l'annuale Budget di esercizio e degli Investimenti,	
	nonché il relativo Organigramma prospettico ("O.I.C").	
	e) all'Organo amministrativo viene attribuito il potere di	
	adeguamento dello Statuto a disposizioni normative secondo	
	la procedura prevista dall'art. 2436 del codice civile	
	3. In conformità agli indirizzi dell'Assemblea, il Consiglio	
	di Amministrazione predispone gli eventuali opportuni	
	strumenti per l'informazione ai Comuni soci e alla loro	
	utenza/cittadinanza; cura, nelle forme più convenienti,	
	l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai	
	servizi ed alle attività forniti dalla Società; promuove	
	periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine alle	
	prestazioni erogate e sul livello di gradimento delle	
	stesse.	
	4. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la	
	rappresentanza della Società con firma libera per	
	l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, quando	
	non sia deliberato diversamente dal Consiglio stesso.	

All'Amministratore Delegato, ove nominato, compete inoltre

la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri a lui conferiti.

5. La rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizio di revocazione e cassazione, nonché la nomina di avvocati e procuratori ad hoc: spetta al Presidente o a chi ne fa le veci.

6. La firma da parte del Vice Presidente di un qualsiasi atto costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

7. Nel caso di nomina di un Amministratore Unico tutte le disposizioni del presente statuto riferite ai compiti e ai poteri del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dell'Amministratore Delegato, debbono riferirsi all'Amministratore Unico.

#### Art. 24 DIRETTORE GENERALE (ED ALTRI RAPPRESENTANTI)

1. Il Consiglio di Amministrazione, se non è stato nominato l'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 21, comma 1, può proporre all'Assemblea - designandolo -, previa delibera dell'O.I.C, di:

a) nominare un Direttore in possesso di laurea in discipline giuridiche e/o economiche e/o tecniche, o di provate competenze professionali e delle necessarie capacità tecniche e manageriali nelle attività che costituiscono

		l'oggetto sociale;
	b) conferire al Direttore, se nominato, mandato non superiore a cinque anni rinnovabile, identificando la tipologia contrattuale intercorrente tra lo stesso e la Società;	
	c) fissare le deleghe di responsabilità ed i poteri di firma del Direttore, mediante procura del Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	d) fissare le modalità di sostituzione del Direttore in caso di assenza, impedimento del medesimo o di vacanza del posto;	
	e) definire le cause di revoca o risoluzione del rapporto col Direttore.	
	2. Il Direttore, se nominato, svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, non espressamente riservate ad altri organi della Società dalla Legge o dallo Statuto, ed in particolare:	
	a) formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni dello stesso;	
	b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio;	
	c) presiede le commissioni di gara;	
	d) nei casi e/o entro i limiti quantitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione:	
	- dispone di rappresentanza esterna e potere di firma;	
	- ordina gli acquisti ed i lavori "in economia" e le spese	

per il normale funzionamento della Società;

- stipula contratti e sottoscrive corrispondenza ed atti;

- può stare in giudizio per le materie appena qui indicate;

e) dirige il personale della Società coerentemente con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro; assegna i carichi di lavoro; adotta provvedimenti di miglioramento di produttività, efficacia, efficienza; assume i provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione, formula proposte al Consiglio di Amministrazione relativamente agli altri provvedimenti;

3. Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono altresì essere conferiti con procura speciale del Presidente, su delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce altresì la remunerazione ed i termini della stessa, ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

4. E' comunque fatto divieto alla Società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

## TITOLO V

### ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25 CONTROLLO LEGALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

	1. L'Assemblea, in via formale, previa espressione	
	dell'O.I.C. di cui all'art.30, nomina l'Organo di controllo,	
	ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, che può essere	
	monocratico o collegiale nel qual caso nomina altresì il	
	Presidente.	
	Qualora si opti per l'organo in forma collegiale, esso	
	sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti,	
	iscritti anche all'Elenco dei Revisori dei Conti presso il	
	Ministero di Giustizia.	
	La nomina dei componenti del Collegio Sindacale deve	
	rispettare la quota di 1/3 del genere meno rappresentato.	
	2. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge	
	e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione. Esso può:	
	a) compiere atti di ispezione e di controllo;	
	b) chiedere notizie agli Amministratori sull'andamento della	
	gestione sociale o su determinati affari.	
	3. Al Collegio sindacale si applicano le norme di cui agli	
	artt.2397 e seguenti del codice civile.	
	4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	5. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai	
	Sindaci, anche prescindendo dalle Tariffe Professionali.	
	6. Le funzioni, i doveri e le responsabilità dell'Organo di	

controllo sono quelle stabilite dalla Legge.

7. I Sindaci Effettivi devono partecipare alle Assemblee ed ai Consigli di Amministrazione. In caso di assenza ingiustificata, nell'arco di un anno, per più di una Assemblea, per più di tre Consigli di Amministrazione, escluse/i quelle/i totalitarie/i, o per più di due riunioni periodiche del Collegio sindacale, sarà disposta la revoca dall'incarico da parte dell'Assemblea.

8. Il Collegio sindacale viene convocato dal suo Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco effettivo e nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e posta elettronica.

9. Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri effettivi del Collegio stesso.

10. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, o altresì può essere affidata all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477 c.c..

Per il funzionamento dell'organo di revisione i requisiti, e

ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di legge in materia.

#### Art. 26 CONTROLLO INTERNO

L'Organo amministrativo della Società è obbligato a predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'Organo amministrativo della Società valuta l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, come previsto per legge.

L'Organo amministrativo della Società nella relazione sul governo societario indica gli strumenti integrativi del governo adottati, o da conto, nella medesima relazione delle ragioni della loro mancata adozione. La relazione sul governo societario può costituire un atto autonomo da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio oppure può essere parte della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile.

#### TITOLO VI

#### BILANCIO E UTILI

#### Art. 27 ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni

anno.

2. Ai sensi dell'art. 2423 e ss. del codice civile, il Bilancio, redatto secondo i criteri di legge, si compone di: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione, nonché dalla Relazione del Collegio Sindacale. Il Bilancio non può essere redatto in forma abbreviata.

3. L'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del Bilancio d'esercizio.

4. Il Bilancio delle Società "in house providing" dei Comuni deve essere approvato, oltre che civilisticamente dall'Assemblea, anche amministrativamente - ai fini del "controllo analogo" - dagli Enti Locali soci, a mezzo di Delibera dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo; il termine civilistico ordinario dei 120 (centoventi) giorni per la Deliberazione assembleare dell'approvazione del Bilancio è per la Società sistematicamente differito a quello massimo dei 180 (centottanta) giorni solari dalla chiusura sociale annuale. Ciò a causa della particolare configurazione delle Società "in house providing", ovvero soggetti di "delegazione interorganica" dei Comuni soci per l'espletamento in affidamento diretto di servizi pubblici e servizi di interesse generale.

	5. Entro il termine tassativo del quindicesimo giorno	
	successivo a quello della Delibera di proposta dell'Organo	
	amministrativo sul progetto di Bilancio (e proposta Riparto	
	Utili), questi deve trasmettere, tramite il Comitato Tecnico	
	di Controllo di cui all'art. 30 - se nominato -, lo schema	
	di Bilancio di esercizio, completo di nota integrativa e di	
	relazione della gestione [oltreché al Collegio Sindacale,	
	ovvero al Revisore Contabile per la Relazione annuale di	
	rito, da inviare tempestivamente all'O.I.C. appena emessa]	
	al Presidente dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e	
	Controllo di cui al successivo art. 30 per la deliberazione	
	di approvazione "amministrativa" del Bilancio di esercizio	
	da parte dell'O.I.C..	
	L'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo - con il	
	supporto del C.T.C., se nominato - deve attivarsi affinché	
	la propria deliberazione per l'approvazione dello schema di	
	Bilancio di esercizio sia assunta entro il termine tassativo	
	dei 30 (trenta) giorni solari successivi alla data della	
	trasmissione dalla Società, all'O.I.C, per consentire (al	
	C.d.A.) la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea	
	societaria per la formale approvazione civilistica del	
	Bilancio di esercizio entro e non oltre i 180 (centottanta)	
	giorni massimi previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del	
	codice civile.	
	6. La Società adotta sistemi di contabilità separata per le	

attività che costituiscono diritti speciali o esclusivi

rispetto a quelle attività che sono svolte per la produzione

della quota di fatturato non superiore al 19% a favore di

altri soggetti affidanti.

#### Art. 28 DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

1. L'utile netto di Bilancio è ripartito dall'Assemblea su

proposta del Consiglio di Amministrazione di cui ai commi 4

e 5 dell'art.27, come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla Riserva

ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto

del capitale sociale; oppure, se la riserva si è ridotta al

di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della

medesima;

b) la rimanente parte viene destinata secondo le

determinazioni assembleari.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse

designate dal Consiglio di Amministrazione entro i termini

iniziale e finale di incasso dai soci che verranno

annualmente fissati da quest'ultimo.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno

in cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore

della Società.

#### TITOLO VII

#### Art. 29 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

	2. Le decisioni di messa in Liquidazione della Società per	
	scioglimento e di nomina dei Liquidatori, dei loro poteri	
	(modi e tempi) e dell'eventuale loro sostituzione, sono	
	assunte, eventualmente su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione, dall'Assemblea dei soci, previa decisione	
	deliberativa dell'O.I.C. di cui all'art. 30.	
	3. Ai fini della Liquidazione, come previsto al comma 3	
	dell'art. 6, lettera "a", il Patrimonio immobilizzato di	
	proprietà sociale afferente le Reti, Impianti e Dotazioni	
	del Ciclo Idrico Integrato e del Gas, sarà attribuito,	
	nell'ambito della quota del Netto della liquidazione sociale	
	spettante a ciascun Comune socio in base alle percentuali di	
	partecipazione, ai soli singoli Comuni soci "fondatori" del	
	C.I.S. nel seguente modo:	
	a) gli Impianti (R.I.D.) di distribuzione interna di	
	carattere territoriale locale del Ciclo Idrico Integrato e	
	Gas: assegnati ad ogni singolo Comune socio (con eventuali	
	compensazioni monetarie);	
	b) tutti gli altri Impianti (Reti, Impianti e Dotazioni) di	
	adduzione e/o centralizzati del Ciclo Idrico Integrato e del	
	Gas: liquidati, previa monetizzazione degli stessi e con	
	eventuale conguaglio monetario, ai soci "fondatori" stessi.	
	TITOLO VIII	
	Art. 30 NORME PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO DEGLI	
	ENTI PUBBLICI SOCI SULLA SOCIETA'"IN HOUSE"	

1. Ai fini dell'espletamento del "controllo analogo" degli enti soci, quale previsto per le Società "in house providing" - in virtù di Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 fra gli stessi -, è costituito un Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (O.I.C.), ai fini di provvedere a tutte le deliberazioni ed alle approvazioni preliminari/consuntive delle delibere degli Organi sociali (Assemblea o Consiglio di Amministrazione) ad essi deputati dal codice civile e dal presente Statuto, per tutte le specie di decisioni societarie, nonché a tutte le verifiche e controlli propri del Consiglio di Amministrazione. L'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo - O.I.C. - è composto dal Sindaco, o da un Suo apposito delegato, o rappresentante di ciascun ente Socio della Società "in house providing".

Esso si riunisce quante volte occorra sotto la Presidenza del membro O.I.C. a ciò designato, in base a proprio Regolamento di cui si doterà.

Le modalità di funzionamento dell'OIC sono stabilite dalla Convenzione ex art. 30/267 sottoscritta fra tutti gli enti soci.

Nel caso in cui alla Convenzione partecipino le Unioni dei comuni, queste intervengono alle decisioni dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo in luogo dei comuni loro aderenti ed in rappresentanza degli stessi per

	quanto attiene le materie strettamente connesse alla	
	conduzione dei singoli servizi come previsto nella	
	Convenzione medesima. Alle Unioni dei comuni spettano tanti	
	voti quanto sono i comuni che aderiscono alla Convenzione.	
	2. A tale O.I.C. sono sottoposte, per l'espletamento delle	
	sue competenze di "controllo analogo", gli argomenti o	
	materie espressamente previste nella Convenzione, su cui	
	comunque rimangono ferme le competenze degli Organi sociali,	
	come da codice civile e da Statuto.	
	3. Ai fini della pratica effettuazione dei detti "controlli	
	analoghi", l'Organo Intercomunale di Coordinamento e	
	Controllo potrà costituire, come sua emanazione strumentale	
	e di collegamento con gli Organi della Società "in house	
	providing", un apposito Comitato Tecnico di Controllo	
	(C.T.C.), previa approvazione di uno specifico apposito	
	Regolamento: che ne determini modalità e funzionamento. Ove	
	costituito, il C.T.C, comunque avrà le seguenti	
	caratteristiche: sarà composto da tre Funzionari/Dipendenti	
	comunali di massimo grado e resterà in carica per tutta la	
	durata di ogni ciclo amministrativo della maggioranza degli	
	enti soci.	
	4. Ai fini di dare concreta attuazione alla separazione	
	funzionale per la gestione integrata dei tributi, è prevista	
	la costituzione di O.I.C. - Tributi, al quale parteciperanno	
	i soggetti in rappresentanza degli enti soci, secondo quanto	

previsto nella Convenzione.

L' O.I.C. - Tributi è composto dal Sindaco, o da suo delegato, di ciascun comune socio della società affidante il servizio della gestione tributi o segmenti di questo.

L'O.I.C. - tributi si esprime, sulle materie riguardanti i tributi come previsto nella Convenzione, con parere necessario per la formazione della volontà in seno all'O.I.C. Potrà essere istituito anche un C.T.C. Tributi, previa approvazione di specifico regolamento che sarà composto, secondo le regole previste ai commi precedenti, da personale tecnico dei comuni affidanti i servizi afferenti la gestione integrata dei tributi.

5. La partecipazione all'O.I.C. e al C.T.C. è gratuita e non può dare luogo ad alcuna remunerazione e/o rimborso di spese.

6. Ai fini della corretta verifica delle condizioni dell'in house providing la società informa la propria gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le titolarità, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi del presente articolo attraverso:

a) risorse umane proprie, anche, e non solo, con riferimento a quanto attiene: indirizzo, direzione, amministrazione e controllo degli svolgimenti operativi di erogazione e gestione di servizi ed attività di cui ai precedenti commi, ma pure alle altre attività di staff societario, oltretutto

	dal profilo operativo dell'"in house providing";	
	b) appalti, affidamenti, convenzioni, ogni altra modalità di	
	rapporto contrattuale con soggetti esterni coerente con le	
	relative norme di legge, in riferimento agli svolgimenti	
	operativi di erogazione e gestione di servizi ed attività,	
	purché entro i limiti normativi che li riguardano.	
	Art. 31 SEPARAZIONE CONTABILE E FUNZIONALE DELLE DIVERSE	
	ATTIVITA' E SERVIZI OGGETTO DELLA SOCIETA'	
	Ai fini di mantenere una adeguata trasparenza dei risultati	
	economici dei singoli servizi nonché una adeguata	
	separatezza fra gli ambiti decisionali, per favorire	
	corrette pratiche di conduzione dei risultati economici	
	separati per servizi/attività che consentano di mantenere	
	una gestione unitaria all'interno della medesima società	
	come richiedono le disposizioni di legge in tema di	
	razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica,	
	viene previsto che:	
	- sia istituito un sistema organico di tenuta della	
	contabilità e dei risultati economici separati per servizi e	
	attività svolte come di seguito indicato:	
	Servizi e attività in contabilità e risultati separati:	
	A.1 la gestione di servizi di interesse generale a	
	rilevanza economica a fruizione generalizzata dei cittadini	
	A.2 la gestione dei servizi di interesse generale a tutela	
	del territorio	

	A.3 Attività di propriety e facility management	
	A.4 La gestione di servizi di interesse generale privi di rilevanza economica (gestione integrata dei tributi)	
	A.5 l'esercizio di funzioni amministrative affidate dagli enti soci	
	B. La proprietà delle reti impianti e dotazioni patrimoniali	
	C. La detenzione di partecipazioni in altre società.	
	Apposita sezione della nota integrativa porterà i risultati economici finali, come sopra determinati per servizi o attività.	
	- gli enti soci prevedano nella convenzione che sottoscriveranno fra loro ai sensi dell'art. 30/267:	
	o l'O.I.C. composto come previsto dall'art. 30 del presente	
	statuto che ha competenza generale sulle decisioni strategiche e più importanti della società al fine	
	dell'espressione concreta del controllo analogo congiunto fra i soci. E' prevista anche la possibile istituzione di un	
	C.T.C., quale emanazione dell'O.I.C e composto da tre	
	funzionari/ dipendenti degli enti locali - soci	
	o l'O.I.C. - tributi composto come previsto dall'art. 30 del	
	presente statuto che ha competenza specifica sulle decisioni strategiche e più importanti della gestione del servizio	
	integrato dei tributi al fine dell'espressione concreta del	
	controllo analogo congiunto unicamente fra i soci che hanno	
	affidato alla società servizi o attività afferenti i	

tributi. E' prevista anche la possibile istituzione di un C.T.C., specifico per i tributi ("C.T.C. - tributi) quale emanazione dell'O.I.C - Tributi e composto da tre funzionari/ dipendenti degli enti locali - soci che hanno affidato i servizi o le attività afferenti i tributi alla società.

#### TITOLO IX

#### Art. 32 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.